RETE29APRILE

RICERCATORI PER UNA UNIVERSITÀ PUBBLICA, LIBERA, APERTA

Roma, 18 novembre 2026

OGGETTO: Audizione informale della Rete29Aprile in merito all'esame del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale, presso la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,

ringraziamo la Commissione per l'opportunità di esprimere il nostro punto di vista sul disegno di legge A.C. 3123, approvato in prima lettura dal Senato il 30 settembre 2026, che interviene sulla legge 16 gennaio 2006, n. 18, per riordinare la composizione e le competenze del Consiglio universitario nazionale (CUN).

Se da un lato ci appare condivisibile l'esigenza di aggiornare la disciplina del CUN, anche tenendo conto delle trasformazioni intervenute nel sistema universitario, dall'altro riteniamo che alcune scelte del testo trasmesso dal Senato vadano corrette, per preservare la natura del CUN quale unico organo elettivo e rappresentativo dell'intera comunità accademica e per rendere effettivo il rafforzamento del suo ruolo dichiarato dal Governo. Illustriamo di seguito le nostre osservazioni; in calce alla memoria riportiamo le corrispondenti proposte di emendamento.

1. Elezioni subito, senza ulteriori proroghe

Il CUN opera da tempo in regime di proroga. Come ricorda lo stesso dossier dei Servizi Studi, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024 ne ha prorogato le funzioni fino al 31 dicembre 2025 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2025 ha differito il termine al 30 giugno 2026. Da ultimo, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, lo ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026.

Siamo dunque alla terza proroga in meno di due anni, e il nuovo termine scadrà tra poche settimane, quando il disegno di legge sarà ancora all'esame della Camera. Il rischio concreto è che si renda necessaria una quarta proroga, magari nel prossimo decreto «milleproroghe»: è quanto chiediamo di evitare.

Un organo elettivo di rappresentanza che resta in carica ben oltre la scadenza naturale del mandato perde progressivamente legittimazione, e con essa autorevolezza nei confronti del Ministero e della comunità che rappresenta. Chiediamo quindi che, al di là dell'approvazione della riforma, si torni rapidamente alla normalità**: le elezioni devono essere indette e svolte in tempi certi e brevi, e non devono essere più disposte proroghe.**

2. La qualificazione del CUN come «organo consultivo del Ministro»

Iniziamo con una considerazione che potrà sembrare "di dettaglio", ma che a nostro avviso non lo è affatto. L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), modifica l'articolo 1 della legge n. 18 del 2006 qualificando

espressamente il CUN, oltre che come «organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario», anche come «organo consultivo del Ministro dell'università e della ricerca».

La modifica è, a nostro avviso, pleonastica. La funzione consultiva è già espressa con chiarezza dall'articolo 2 della stessa legge, che stabilisce che il CUN formula pareri e proposte al Ministro sulle materie ivi elencate, e che il disegno di legge peraltro amplia.

Collocare questa specificazione nella norma che definisce la natura dell'organo, accanto alla sua funzione di rappresentanza, ne eleva il rango e finisce per affiancare, e di fatto subordinare, la natura rappresentativa a quella ausiliaria rispetto al Ministro. Ne risulta una *diminutio* del ruolo principale del CUN, che è quello di **unico organo rappresentativo dell'intera comunità accademica**: professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo. Il CUN, dunque, non deve limitarsi a esercitare le proprie funzioni nei confronti del solo Ministro: forte dell'autorevolezza che gli deriva dalla funzione di rappresentanza, deve poter indirizzare proposte, mozioni e pareri ai soggetti di volta in volta più opportuni. Proponiamo pertanto di sopprimere la modifica (emendamento n. 1).

3. La composizione: bene l'eliminazione delle componenti designate, ma vanno reintrodotti i ricercatori

Valutiamo positivamente l'esclusione dai componenti con diritto di voto dei tre membri designati dalla CRUI, del membro in rappresentanza dei presidi e del membro designato dal CODAU (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.4). Come osserva la stessa relazione illustrativa, si superano così forme di «doppia rappresentanza» di organismi che dispongono di autonoma rappresentanza istituzionale e che, opportunamente, potranno continuare a partecipare alle sedute senza diritto di voto. Il CUN diventa in tal modo un organo interamente elettivo, coerentemente con la sua natura.

Non condividiamo invece la scelta di ridurre da tre a due i rappresentanti di ciascuna area disciplinare, eliminando un seggio specifico per i ricercatori e facendo concorrere professori associati e ricercatori per un unico seggio, all'interno di un unico corpo elettorale. In un collegio così costruito, la componente più giovane e più esposta del corpo docente rischierebbe così di restare priva di rappresentanza.

La messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e B non riduce, ma anzi accresce, l'esigenza di rappresentanza della figura del ricercatore in tenure track (RTT), che costituisce oggi l'unico canale di accesso alla docenza universitaria e ha condizioni di lavoro, prospettive e interessi propri, distinti da quelli dei professori associati. Chiediamo pertanto che sia ripristinata, per ciascuna area, l'elezione di un professore ordinario, di un professore associato e di un ricercatore, con elettorato attivo separato per ciascuna componente (emendamenti nn. 2 e 3).

Sottolineiamo che la proposta è compatibile con la clausola di invarianza finanziaria: con 42 rappresentanti dei docenti, 7 della componente studentesca e 3 del personale tecnico-amministrativo, il CUN conterebbe 52 componenti, comunque meno dei 58 attuali.

4. La durata dei mandati e la decadenza per passaggio di ruolo

Il disegno di legge conferma la durata quadriennale del mandato e il limite di due mandati consecutivi, e lascia invariato il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 18 del 2006, in base al quale i componenti che nel corso del mandato modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente, salvo che ciò avvenga nell'ultimo anno del mandato.

Riteniamo che, una volta eletti, anche i professori associati e i ricercatori debbano restare in carica fino alla fine del mandato, anche qualora nel frattempo passino di ruolo. La regola attuale colpisce in modo sistematico proprio tali componenti: il professore associato che diventa ordinario, o il ricercatore in tenure track che, a seguito della valutazione positiva, viene inquadrato come associato, decade e deve essere sostituito. Per i ricercatori in tenure track, il cui contratto ha durata di sei anni ed è finalizzato proprio al passaggio nel ruolo di associato, tale evenienza nel corso di un mandato quadriennale è la regola, non l'eccezione.

I continui avvicendamenti che ne derivano ne minano l'efficacia: chi subentra deve ogni volta ricostruire competenze e relazioni, mentre la continuità, l'esperienza e quindi il peso effettivo all'interno dell'organo si concentrano nella sola componente dei professori ordinari, l'unica che non è esposta a progressioni di carriera. Proponiamo pertanto che il passaggio a una fascia o a un ruolo superiore non comporti la decadenza, ferma restando la decadenza nei casi di perdita dello status di docente o ricercatore universitario (emendamento n. 4).

5. Le competenze consultive: bene i nuovi pareri, ma ne va rafforzata la valenza

Accogliamo con favore l'ampliamento delle materie su cui il CUN è chiamato a esprimersi, e in particolare l'introduzione del parere:

- sui criteri di ripartizione dell'intero Fondo di finanziamento ordinario delle università, e non più solo sui criteri di utilizzazione della quota di riequilibrio;
- sui requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e di seconda fascia, definiti dal Ministro su proposta dell'ANVUR, anche alla luce del superamento dell'abilitazione scientifica nazionale disposto dalla legge n. 129 del 2026;
- sulle chiamate dirette di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e all'articolo 7, comma 5-bis, della legge n. 240 del 2010.

Si tratta di materie decisive per il sistema universitario. Proprio per questo riteniamo che il rafforzamento del ruolo consultivo del CUN, dichiarato come obiettivo dal Governo, non possa esaurirsi nell'allungamento dell'elenco dei pareri, che restano comunque non vincolanti. Occorre individuare una procedura che ne rafforzi la valenza.

Proponiamo, in particolare, che in caso di parere esplicitamente sfavorevole sia previsto un secondo passaggio obbligatorio: il Ministro, ove non intenda conformarsi, ritrasmette l'atto al CUN indicando le

ragioni del mancato accoglimento e le eventuali modifiche apportate; il CUN si pronuncia nuovamente entro un termine breve, decorso il quale l'atto può essere adottato con provvedimento motivato, dandone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Una procedura di questo tipo non sottrae al Ministro la responsabilità della decisione, ma garantisce un confronto effettivo e trasparente (emendamento n. 5).

6. Il collegio di disciplina

Fino al 2010 la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari era affidata a un collegio di disciplina eletto dal CUN al proprio interno (articolo 3 della legge n. 18 del 2006). L'articolo 10 della legge n. 240 del 2010 ha abrogato tale disposizione, istituendo un collegio di disciplina presso ciascuna università. Il disegno di legge in esame non interviene sulla materia.

Chiediamo che la competenza torni al CUN. Un collegio nazionale, eletto da un organo elettivo e rappresentativo di tutta la comunità accademica, offre maggiori garanzie di terzietà e di indipendenza rispetto a collegi costituiti all'interno di ciascun ateneo, inevitabilmente esposti alle dinamiche locali e ai rapporti con gli organi di governo che esercitano l'azione disciplinare. Assicura inoltre uniformità di valutazione su tutto il territorio nazionale, evitando che a condotte analoghe corrispondano esiti diversi a seconda della sede. Proponiamo pertanto di reintrodurre il collegio di disciplina presso il CUN, nel rispetto dei principi del giudizio fra pari e del contraddittorio già stabiliti dalla legge n. 240 del 2010 (emendamenti nn. 6 e 7).

Conclusioni

Il riordino del CUN è un'occasione importante per restituire all'organo piena funzionalità e legittimazione dopo un lungo periodo di proroghe. Perché l'obiettivo dichiarato di rafforzarne il ruolo sia effettivamente raggiunto, chiediamo in sintesi: che le elezioni si svolgano subito e senza ulteriori proroghe; che sia salvaguardata la natura rappresentativa del CUN; che sia garantita la rappresentanza dei ricercatori; che sia assicurata la stabilità dei mandati; che sia rafforzata la valenza dei pareri; che il collegio di disciplina torni al CUN.

Restiamo a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.

Per la rete29aprile

Il Presidente

Prof. Gianfranco Bocchinfuso

RETE29APRILE
RICERCATORI PER UNA UNIVERSITÀ PUBBLICA, LIBERA, APERTA

ALLEGATO

PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE A.C. 3123

I riferimenti sono al testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera; la numerazione interna dell'articolo 1 è quella riportata nel dossier dei Servizi Studi.

Emendamento n. 1

ART. 1

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.1).

In subordine:

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.1) con il seguente: «1.1) le parole: "organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario" sono sostituite dalle seguenti: "organo elettivo di rappresentanza dell'intera comunità accademica e del sistema universitario, che esercita le funzioni consultive e propositive di cui all'articolo 2"».

Motivazione. *La funzione consultiva è già disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 18 del 2006. Inserirla nella norma che definisce la natura dell'organo ne sposta il baricentro dalla rappresentanza alla funzione ausiliaria verso il Ministro. La formulazione subordinata richiama le funzioni consultive mantenendo la centralità della natura rappresentativa.*

Emendamento n. 2

ART. 1

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sostituire il capoverso «a)» con il seguente:

«a) professori e ricercatori universitari eletti in rappresentanza delle quattordici aree disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, in numero non superiore a quarantadue. Per ciascuna area disciplinare sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, scelto tra i ricercatori universitari a tempo indeterminato, i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, e i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della citata legge n. 240 del 2010. L'elettorato attivo è esercitato separatamente: per l'elezione dei professori ordinari, dai professori ordinari; per l'elezione dei professori associati, dai professori associati; per l'elezione dei ricercatori, dai ricercatori universitari a tempo indeterminato e dai ricercatori universitari a tempo determinato di cui al secondo periodo;».

Motivazione. *Ripristina, per ciascuna area, un seggio riservato ai ricercatori, con elettorato attivo e passivo distinto da quello dei professori associati. Il ricercatore in tenure track è oggi l'unico canale di accesso alla docenza e deve essere rappresentato nell'organo che si esprime sui requisiti di accesso ai ruoli. Il numero complessivo dei componenti (52) resta inferiore a quello attuale (58), nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.*

Emendamento n. 3

ART. 2

Al comma 2, sostituire le parole: «all'elezione dei professori associati e dei ricercatori» con le seguenti: «all'elezione dei ricercatori».

Motivazione. *Coordinamento con l'emendamento n. 2: i ricercatori a tempo determinato di tipo A partecipano, fino a esaurimento della figura, all'elezione del rappresentante dei ricercatori.*

Emendamento n. 4

ART. 1

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non si verifica la decadenza nel caso in cui la modifica dello status consegua al passaggio a una fascia o a un ruolo superiore, ivi compreso l'inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.";».

Motivazione. *Garantisce che i componenti eletti restino in carica fino alla fine del mandato anche in caso di progressione di carriera. La disciplina vigente determina frequenti avvicendamenti nelle sole componenti non ordinarie, che minano l'efficacia dell'organo e concentrano continuità ed esperienza nella componente dei professori ordinari.*

Emendamento n. 5

ART. 1

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Qualora il CUN esprima, con deliberazione motivata, parere contrario su un atto di cui al comma 1, il Ministro, ove non intenda conformarvisi, ritrasmette l'atto al CUN, corredato di una relazione che indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate e le eventuali modificazioni apportate. Il CUN esprime un nuovo parere entro trenta giorni dalla ritrasmissione. Decorso tale termine, l'atto può essere comunque adottato con provvedimento motivato, del quale è data comunicazione, unitamente ai pareri del CUN, alle competenti Commissioni parlamentari.";».

Motivazione. *Rafforza la valenza dei pareri del CUN introducendo, in caso di parere sfavorevole, un secondo passaggio obbligatorio e un onere di motivazione, senza sottrarre al Ministro la responsabilità della decisione finale e assicurando trasparenza nei confronti del Parlamento.*

Emendamento n. 6

ART. 1

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. (Collegio di disciplina). – 1. Il CUN elegge al proprio interno un collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari e a esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti membri supplenti.

2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, in composizione limitata ai componenti appartenenti alla fascia o categoria del docente sottoposto a procedimento e alle fasce superiori, e nel rispetto del contraddittorio. Il CUN disciplina con norme interne le modalità di funzionamento del collegio.

3. La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità ulteriori rispetto a quelli previsti per i componenti del CUN. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Motivazione. *Reintroduce presso il CUN il collegio di disciplina previsto dall'abrogato articolo 3 della legge n. 18 del 2006, a garanzia di terzietà, indipendenza e uniformità di giudizio su scala nazionale. La composizione presuppone l'accoglimento dell'emendamento n. 4; in caso contrario andrebbe adattata alle componenti effettivamente presenti.*

Emendamento n. 7

ART. 1-bis (nuovo)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) – 1. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari e l'espressione del relativo parere conclusivo sono di competenza del collegio di disciplina istituito presso il Consiglio universitario nazionale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 16 gennaio 2006, n. 18.";

b) ai commi 2, 3, 4 e 5, i riferimenti al collegio di disciplina si intendono riferiti al collegio di cui al comma 1.

2. I procedimenti disciplinari avviati prima della data di insediamento del collegio di cui all'articolo 2-bis della legge 16 gennaio 2006, n. 18, restano di competenza dei collegi di disciplina costituiti presso le università.»

Motivazione. *Coordina la disciplina del procedimento disciplinare di cui alla legge n. 240 del 2010 con la reintroduzione del collegio presso il CUN, mantenendo le fasi procedimentali vigenti (avvio da parte del rettore e decisione del consiglio di amministrazione) e prevedendo una disciplina transitoria per i procedimenti in corso.*